

COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2013

In vigore dal 29/05/2013

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Principi e finalità
- Articolo 3 - Competenze del Sindaco
- Articolo 4 - Diritti degli animali

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 5 - Rispetto delle norme sul benessere animale
- Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione
- Articolo 7 - Detenzione di animali
- Articolo 8 - Divieti generali
- Articolo 9 - Abbandono di animali
- Articolo 10 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Articolo 11 - Avvelenamento di animali
- Articolo 12 - Detenzione di animali nelle abitazioni
- Articolo 13 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio comunale

TITOLO III - CANI

- Articolo 14 - Definizione
- Articolo 15 - Attività motoria e rapporti sociali
- Articolo 16 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati
- Articolo 17 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Articolo 18 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
- Articolo 19 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Articolo 20 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Articolo 21 – Anagrafe canina

TITOLO IV - GATTI

- Articolo 22 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline
- Articolo 23 - Colonie feline e gatti liberi
- Articolo 24 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
- Articolo 25 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
- Articolo 26 - Alimentazione dei gatti
- Articolo 27 - Detenzione dei gatti di proprietà
- Articolo 28 - Custodia gatti randagi

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

- Articolo 29 - Fauna selvatica
- Articolo 30 - Fauna esotica

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

- Articolo 31 - *Columba livia*
- Articolo 32 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 33 - Sanzioni
- Articolo 34 - Vigilanza
- Articolo 35 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
- Articolo 36 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Berra riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio comunale, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Berra riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Berra, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le strutture convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
4. Il Comune di Berra individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
5. Il Comune di Berra, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Promuove, altresì, ogni comportamento finalizzato alla introduzione di animali all'interno del nucleo familiare.
6. Il Comune di Berra, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Berra si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 – Rispetto delle norme sul benessere animale

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Sanità ed Anagrafe Canina, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sull'attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato eco-zoofilo.

Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non, ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Berra.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Articolo 7 - Detenzione di animali

1. Il proprietario e chiunque tiene e/o custodisce a qualsiasi titolo un animale dovrà assicurarne la buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Chiunque violi le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00

Articolo 8 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti, in condizioni di eccessiva insolazione, eccessiva temperatura, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori non adeguati alla specie o scatole.
6. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. E' vietato, inoltre, addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie, ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare.
15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni dalla nascita e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
16. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
17. E' vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali ai cani, di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento. I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara per quanto di competenza; a carico dei predetti veterinari verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
18. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
19. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
20. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Berra, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso le strutture convenzionate. La violazione delle disposizioni previste dai commi 2°, 6°, 9°, 10°, 17°, del presente articolo comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

Chiunque violi le disposizioni previste dai commi 3°,4°,5°,11°, 12° è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

Articolo 9 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico (Art. 727 del Codice Penale).
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 27 del 2000, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono, cui si applica, pertanto, quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali del trasgressore.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 10 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 11 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari devono segnalare al Comune di Berra e all'AUSL tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
3. La violazione della disposizione prevista dal 1° comma del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 100,00 ad euro 500,00.

Articolo 12 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, quinto comma del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Articolo 13 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio comunale

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie.
2. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione, nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4 - secondo comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.
3. Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 80,00 ad euro 450,00.

TITOLO III - CANI

Articolo 14 - Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Articolo 15 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.

Articolo 16 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve occupare un'area di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
4. La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

5. E' vietato detenere cani legati o a catena.
6. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00.
10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00 fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

Articolo 17 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio.

Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola sia il guinzaglio.

I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio sia la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del ministero della salute del 14.01.2008 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 21.

La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Articolo 18 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 19 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarle nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni.

5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.

6. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 20 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura delle Associazioni Convenzionate e dopo essere condotti presso le strutture della stessa, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero.

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Fino all'affidamento, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.

4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.

5. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani abbandonati, per eventuali controlli sul benessere di animali ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Art. 21 - Anagrafe canina

1. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del comune di residenza entro 30 (trenta) giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso. All'atto dell'iscrizione verrà, inoltre, consegnata al proprietario copia del presente regolamento.

2. I proprietari dei cani, entro 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip fornito dal comune competente. I proprietari dei cani, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere al comune competente l'attestazione veterinaria di identificazione trattenendo l'originale quale documento ufficiale di adempimento agli obblighi di legge.

3. I proprietari sono tenuti a segnalare entro 15 (quindici) giorni, ai comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento di residenza. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati al comune competente immediatamente dal detentore, facendo seguire entro 3 (tre) giorni, la relativa comunicazione scritta.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alla legislazione regionale.

TITOLO IV - GATTI

Articolo 22 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Berra procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 23 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo per motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi.
2. Qualora il Comune riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente competente, in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cuce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cuce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
6. Chiunque violi le disposizioni previste dai commi 1° e 3° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 40,00 ad euro 240,00.

Articolo 24 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

Articolo 25 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune di Berra, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano, volontariamente e gratuitamente, per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio Sanità e Anagrafe Canina, verrà rilasciata apposita autorizzazione. Detta autorizzazione sarà revocata o sospesa qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Sanità e Anagrafe Canina. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e, qualora necessario, con l'ausilio dell'Ufficio Sanità e Anagrafe Canina che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

Articolo 26 - Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Articolo 27 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, salvo il caso di trasporto, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.
3. La violazione della disposizione prevista dal 1° comma del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 28 - Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture convenzionate.
2. Il Comune di Berra predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 29 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
7. Chiunque violi le disposizioni previste dai commi 3°, 4° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 30 - Fauna esotica

1. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.

2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.
3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.
4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveleno.
7. La violazione delle disposizioni previste dal comma 6° del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 450,00.
8. La violazione delle restanti disposizioni prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 31 - *Columba livia*

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità del Comune, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene e la pulizia del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: strutture di ricovero e cure sanitarie, asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

Articolo 32 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dell'ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali, dalle Leggi della Regione Emilia-Romagna e da altri Regolamenti; salvo quanto espressamente previsto dai singoli articoli, la violazione del

presente Regolamento, in osservanza a quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di 50 Euro ad un massimo di 500 Euro.

Articolo 34 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, la Polizia Provinciale, l'A.N.P.A.N.A, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali ed il personale di altre Associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 – comma 3 – della L.R. n. 27/2000. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

Articolo 35 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO 1

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Specie aviarie: volatili.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Deiezioni: escrementi.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.